



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 316 del 13/06/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Collocamento a riposo per pensione anticipata con “Quota 100” del dipendente Guardiano Giovanni, nato il 23/05/1956 “Funzionario Tecnico” Cat.D3/D4 a far data dall’ 01/09/2019.**

Il Redattore: Tiralongo Carmela

**DATO ATTO** che il Decreto- Legge n.4/2019 convertito in Legge n.26/2019 all’art.14 ha dettato disposizioni in materia di trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 100);

**CONSIDERATO** che con istanza del 21/02/2019 prot. n. 24492 il dipendente Guardiano Giovanni, ha chiesto di essere collocato in quiescenza per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con regime “Quota 100” a far data dall’ 01/09/2019;

Dagli atti d'ufficio si rileva che, il signor Guardiano Giovanni, nato il 23/05/1956, alla data del 31/08/2019 avrà un anzianità di servizio utile effettiva di anni 29 e mesi 11 avendo prestato servizio dal 22/06/1988 al 21/06/1990 e dal 01/10/1991 al 31/08/2019 presso il Comune di Ragusa giusto contratto n.27023 del 22/06/1988 e un età anagrafica di anni 63, mesi 03 e giorni 08;

**VERIFICATO** che, ai fini della liquidazione dell’assegno di riposo devono essere valutati anni 29 e mesi 11 di servizio effettivo, anni 08 e giorni 06 di periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della L.29/79 art.2 giusta determinazione n.DT011200300081665 del 03/12/2003; mesi 11 e giorni 16 di riscatto servizio militare ai sensi della L.274/91 art.1 giusta nota INPS del 30/03/2004 per cui l’anzianità di servizio utile complessiva al 31/08/2019 è di anni 41, mesi 04 e giorni 12;

**RICORDATO** che, per la liquidazione dell’indennità di fine servizio da parte dell’ex INADEL al 31/08/2019 devono essere valutati anni 30, mesi 10 e giorni 16 di servizio complessivo comprensivo del riscatto servizio militare;

**VISTO** l’art 5, co.8 del D.L.n.95/2012 convertito in Legge n.13/2012, che così recita: **“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di**

**trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni ,risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età".**

**CONSIDERATO** in particolare che l'art.14 del citato decreto attribuisce, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età non inferiore a 62 anni e di un anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico(cfr. articolo 14);

**PRESO ATTO** che, il dipendente Guardiano Giovanni risulta in possesso di entrambi i requisiti richiesti dal citato art.14 del Decreto-legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019;

**VISTA:**

- la determinazione dirigenziale n.496 del 21/04/1999 con la quale al dipendente è stato applicato il nuovo contratto economico in applicazione del C.C.N.L. del 06/07/1995;
- la determinazione dirigenziale n.1105 del 31/07/2001 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O. Cat.C3 anno 1999;
- la determinazione dirigenziale n.71 del 24/01/2002 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C4 per l'anno 2000;
- la determinazione dirigenziale n. 391 del 23/02/2004 con la quale è stata istituita l'indennità di comparto ai sensi dell'art.33 del CCNL del 22/01/2004;
- la determinazione dirigenziale n.363 del 21/02/2005 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C5 per l'anno 2004;
- la determinazione dirigenziale n. 3053 del 22/12/2005 con la quale, il suindicato dipendente è stato inquadrato nella categoria giuridica " D3" e nel profilo professionale di "Funzionario Tecnico" a seguito di progressione verticale giusto contratto n.11 del 28/09/2006;
- la determinazione dirigenziale n.897 del 07/06/2017 con la quale è stata attribuita la P.E.O. Cat.D4 per l'anno 2016;

**RICORDATO** ancora

- che con determinazione dirigenziale n.590 del 18/03/2009 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2008-2009;
- che con determinazione dirigenziale n.2181 del 14/10/2010 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2010;
- che con determinazione dirigenziale n.1126 del 25/06/2018 sono stati corrisposti gli aumenti tabellari e gli arretri al personale dipendente ai sensi degli artt.64 e 65 co.2 del CCNL 2016/2018;

**PRESO ATTO**, infine, che il modello PA04 del trattamento definitivo di quiescenza sarà redatto dal Servizio Gestione Economica del Personale determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alla Cassa previdenza;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 38 del 03/04/2019 di approvazione del D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTA** la deliberazione G.M. n. 344 del 21/05/2019 di approvazione del P.E.G. 2019/2021;

**DATO ATTO** che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**CONSIDERATO** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

**RITENUTO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000;

### **DETERMINA**

1) Collocare a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con Quota 100 con decorrenza 01/09/2019 il signor Guardiano Giovanni nato il 23/05/1956, Funzionario Tecnico Cat.D3/D4 che il 31/08/2019 maturerà per l'ex CPDEL anni 41, mesi 04 e giorni 12 di servizio complessivo;

2) Valutare per la liquidazione di fine servizio da parte dell'ex INADEL al 31/08/2019 anni 30, mesi 10 e giorni 16 di servizio complessivo comprensivo del servizio militare;

3) Di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio all'INPS gestione ex INPDAP;

4) Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;

5) Riservarsi di provvedere, con successivo provvedimento, al conguaglio in favore del dipendente delle spettanze derivanti dai miglioramenti economici disciplinati dal contratto vigente al momento del collocamento a riposo;

6) Di incaricare il Servizio Gestione Economica del Personale degli adempimenti consequenziali all'art.15 della L.274/91, nonché all'art.30 del D.L. n. 55 del 28/02/83 modificato dalla Legge n. 131 del 26/04/83;

7) Dichiarare vacante un posto di categoria "D" dall' 01/09/2019;

8) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

9) Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni

consecutivi e altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.gs 33/2013;

---

Ragusa, 13/06/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*